



**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PISTOIA E AZIENDA PUBBLICA  
DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI RAGGRUPPATI PER PROGETTO  
"FONDAZIONE GALLERIA" 2025-2029**

- SCRITTURA PRIVATA -

**TRA**

la dott.ssa Chiara Pierotti, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Pistoia - CF 00108690470 - con sede in Pistoia, Piazza Duomo n° 1, che legalmente rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale, giusto quanto disposto dagli artt.57 e 58 dello Statuto comunale, dal Regolamento vigente sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché dal Decreto del Sindaco n. 162 del 17 ottobre 2022 di affidamento degli incarichi dirigenziali;

**E**

il dott. Giovanni Paci, nato il 18/05/1965 a Pistoia e residente a Serravalle Pistoiese, in via Santini n. 67 (C.F. PCAGNN65E18G713V) il quale interviene non a nome proprio, ma in nome e per conto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituti Raggruppati (C.F.: 90014590476), con sede in Vicolo Malconsiglio, n. 4 che rappresenta in qualità di "Direttore";

**PREMESSO CHE**

- nel 1914 il Conservatorio degli Orfani, erede del



patrimonio di Niccolò Puccini, stipulò con il Comune di Pistoia una convenzione per la cessione di 56 opere d'arte appartenute alla famiglia Puccini;

- tale cessione venne a configurarsi nel periodo storico di Istituzione del Museo Civico cittadino, e che, come riportato nell'atto di convenzione del 1914 (Rep.181 del 29 Settembre 1941), "alcuni di detti quadri - lasciando gli oggetti - furono riconosciuti di un vero e proprio valore artistico, e per questo colpiti dal voto di libera disponibilità, vincolandone la cessione in uno dei modi determinati dalle leggi riguardanti il patrimonio artistico dello Stato";

- la cessione della Galleria avvenne "senza condizione alcuna, in quanto che per il Conservatorio essa costituiva un onere di conservazione e di responsabilità,

mentre al contrario per l'Amministrazione Comunale costituisce un vantaggio di interesse generale", pertanto

- come detto testualmente nell'atto - il rappresentante degli Istituti Raggruppati "dà e consegna in modo assoluto e definitivo e cede il possesso di tutti i quadri componenti la Galleria del detto benemerito Niccolò Puccini";

- di fatto il nucleo della Galleria Puccini, costituito da 56 quadri e oggetti, andò a formare la più consistente e rappresentativa sezione dell'allora erigendo Museo



Civico, per il quale già da molti anni (dal 1899) si stava lavorando, con la collaborazione di eruditi e studiosi locali, quali Alessandro Chiappelli, Guido Macciò, Ugo Tolomei, preoccupati che tale riguardevole patrimonio andasse disperso;

- tale cessione si configurò contestualmente come una donazione modale, in quanto l'Amministrazione comunale "grata dell'atto cortese, non tanto nell'intendimento di dare un compenso per opere il cui valore non può essere determinato, ma coll'alto sentimento di aumentare la beneficenza e di adempiere alla volontà espressa dal Pio testatore Niccolò Puccini" - il quale alla sua morte, nel 1847, aveva stabilito che il patrimonio immobiliare e mobiliare ereditato dalla famiglia fosse totalmente alienato e che il ricavato fosse destinato ad opere di beneficenza per orfani - stabili "una dotazione perpetua, per il mantenimento nel Conservatorio degli Orfani di un numero di alunni da convenirsi, indi fissato in numero cinque, con la retta annua di £ 400 (quattrocento) ciascuno, riservandosi il privilegio per i detti posti, in pro degli orfani poveri del personale subalterno e di basso servizio comunale", per una dotazione totale annua pari a £ 2.000 (duemila);

- all'atto della convenzione era allegato il verbale di consegna delle opere prescelte, in numero di 56 e che



esplicitamente per volontà del Pio testatore venivano escluse, affinché fossero conservate nel Conservatorio, alcune opere, ossia i ritratti delle famiglie Puccini e Brunozzi, il dipinto con il Balilla, che volle rimanesse ad esempio dei giovani qui ricoverati, e la tela con la consegna della spada di Ferruccio a S.M. Vittorio Emanuele II;

- nel corso degli anni, per accordo tra le parti, le opere rimaste di proprietà del Conservatorio degli Orfani, in seguito Istituti Raggruppati, seguirono le sorti dell'originaria donazione perpetua e furono consegnate al Museo Civico di Pistoia (verbali di consegna del 1976 e del 1980 per un totale di 17 opere ), affinché venissero esposte contestualmente al resto della collezione nelle significative ristrutturazioni museali del 1977 e del 1982;

- la dotazione annua di £ 2.000 per la corresponsione della retta di cinque orfani veniva in seguito elevata ed aggiornata (con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 221 del 12.9.1960 e n. 351 del 27.11.1967) fino a raggiungere la somma annua di £ 600.000 (seicentomila) destinata al sussidio mensile "di cinque alunni bisognosi che di anno in anno verranno segnalati dal Sindaco, su parere conforme della Commissione Consiliare di Assistenza e Beneficenza";



- nel 1984, in base a mutati criteri di valutazione dell'intera questione, gli Istituti Raggruppati si facevano promotori di una nuova convenzione con il Comune, avanzando la proposta per una più razionale gestione del fondo, che opportunamente rivalutato, poteva essere più razionalmente destinato all'istituzione di una borsa di studio per i giovani;
- non risulta agli atti che l'Amministrazione Comunale abbia mai deliberato la proposta degli Istituti Raggruppati, di fatto non corrispondendo più dal 1972 al 2004 alcuna dotazione economica;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 243 del 7.10.2004, su sollecitazione del Consiglio di Amministrazione degli Istituti Raggruppati stabiliva un contributo di € 9.296,22 a saldo e stralcio degli anni pregressi in cui niente era stato versato, e da destinare ad un progetto di riqualificazione complessiva del centro socio educativo Arcobaleno di Pistoia, e la trasformazione della dotazione perpetua annuale in un contributo da stabilire su base annua che per l'anno 2014 fu fissato in € 7.500, finalizzato alla compartecipazione del Comune di Pistoia al progetto di inserimento lavorativo dei giovani che frequentano i centri Shalom e la Casa della Visitazione;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 184 del



21.7.2005 stabiliva un contributo annuo di € 4.500,00 per l'accompagnamento formativo di n.3 ragazzi dei centri socio educativi Shalom e Casa della Visitazione;

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 105 del 7.8.2015 dava atto che il *modus* originariamente imposto alla donazione di cui alla Convenzione rep. N. 181 del 29.9.1914 è esaurito, stante l'importo ormai divenuto irrisorio e che è comunque intenzione degli Istituti Raggruppati e del Comune di Pistoia onorare la volontà originaria del testatore di prestare aiuto a minori in stato di bisogno, attraverso la stipula di una nuova convenzione tra il Comune di Pistoia e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituti Raggruppati che preveda la possibilità per il Comune di Pistoia di erogare un contributo annuo fino ad un massimo di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) per progetti presentati dagli Istituti Raggruppati e volti a sostenere minori segnalati dal Servizio Sociale in percorsi di accompagnamento socio formativo e/o al mondo del lavoro;

- con la convenzione repertorio CSPR 150/2018, recante "CONVENZIONE 'FONDAZIONE GALLERIA', TRA IL COMUNE DI PISTOIA E L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ISTITUTI RAGGRUPPATI", venivano regolati i rapporti tra il Comune di Pistoia e gli Istituti Raggruppati fino al 30 giugno 2018;



- con la convenzione repertorio n. CSPR 218/2018, recante "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PISTOIA E AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI RAGGRUPPATI PER PROGETTO 'FONDAZIONE GALLERIA' 2018-2021, venivano regolati i rapporti tra il Comune di Pistoia e gli Istituti Raggruppati fino al 30 giugno 2021;

- con la convenzione repertorio n. CSPR 883/2021 recante "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PISTOIA E AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI RAGGRUPPATI PER PROGETTO 'FONDAZIONE GALLERIA' 2021-2024, venivano regolati i rapporti tra il Comune di Pistoia e gli Istituti Raggruppati fino al 31 dicembre 2024;

- il Consiglio di Amministrazione di Istituti Raggruppati con Deliberazione n. 27 del 05/11/2024, ha fatto richiesta al Comune di Pistoia di inserimento del Progetto "Fondazione Galleria" all'interno del nuovo percorso di co-progettazione previsto per l'anno 2025 e relativo all'implementazione di servizi per adolescenti e giovani, destinando ad esso le relative risorse per il suo funzionamento previste dalla precedente convenzione;

- lo stesso Consiglio di Amministrazione di Istituti Raggruppati con Deliberazione n. 9 del 18/03/2025 ha fatto richiesta di rinnovo della Convenzione per il periodo 2025-2029 con la previsione sopra indicata dando



mandato al Direttore di adottare tutti gli atti necessari e consequenti;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2025 è stato stabilito:

● di trasformare il contributo annuo che il Comune di Pistoia elargisce all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituti Raggruppati, fino a un massimo di € 4.500, per progetti volti a sostenere minori segnalati dal Servizio Sociale in percorsi di accompagnamento socio formativo e/o al mondo del lavoro, in risorse destinate all'implementazione dei capitoli di spesa del bilancio comunale che finanziano la co-progettazione per interventi e servizi per l'infanzia, adolescenza e famiglie nel periodo 1° settembre 2025 - 31 agosto 2029 del Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale

● che le risorse pubbliche del progetto "Fondazione Galleria", confluiranno direttamente a sostegno delle spese della co-progettazione per interventi e servizi per l'infanzia, adolescenza e famiglie nel periodo 1° settembre 2025 - 31 agosto 2029 come compartecipazione alle stesse da parte di Istituti Raggruppati;

- per lo spirito di buona collaborazione si ritiene utile procedere al rinnovo della convenzione per il periodo 2025 - 2029 per mantenere traccia dell'erogazione del contributo e della sua trasformazione in risorse



destinate alla co-progettazione per interventi e servizi per l'infanzia, adolescenza e famiglie come da deliberazione di Giunta Comunale n. 13/2025, sopra richiamata;

- con determinazione dirigenziale n. 651 del 03/04/2025 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Pistoia e gli Istituti Raggruppati fino al 31 dicembre 2029;
- con Determinazione del Direttore n. 24 del 02/04/2025 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Pistoia e Istituti Raggruppati fino al 31 dicembre 2029.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Oggetto della presente Convenzione è il contributo a percorsi di sostegno a minori in stato di bisogno individuati dall'Azienda Istituti Raggruppati, al fine di onorare gli impegni come descritti in premessa.

**ART. 2 - CONTRIBUTO E BENEFICIARI**

Il Comune di Pistoia si impegna ad erogare un contributo annuo fino ad un massimo di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00), sinora finalizzato a sostenere minori in percorsi di accompagnamento socio formativo.

**ART. 3 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Istituti Raggruppati accettano che tale contributo sia



inserito direttamente tra le risorse da destinare al percorso di co-progettazione avviato dal Comune di Pistoia e Istituti Raggruppati A.P.S.P. finalizzato all'implementazione dei servizi nel settore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie, per il periodo di durata della presente convenzione.

2. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituti Raggruppati nomina quale referente all'interno di tale percorso e per la presente convenzione il sig. Giovanni Paci.

3. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituti Raggruppati si riserva la possibilità di nominare un eventuale diverso referente, dietro contestuale comunicazione al Comune di Pistoia.

#### **ART. 4 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

1. Recesso - Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in corso di validità con preavviso di 3 mesi, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A/R. Il termine decorre dalla data del timbro postale apposto sulla raccomandata. Decorso tale termine la Convenzione si intenderà risolta.

2. Risoluzione - Il Comune di Pistoia ha facoltà di risolvere la Convenzione in caso di inadempienza grave che pregiudichi il servizio a danno dell'utenza, ovvero che impedisca la regolare esecuzione delle attività



previste dalla stessa Convenzione. In caso di inadempienza delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la Convenzione si intenderà senz'altro risolta. Il termine non potrà essere inferiore a 15 giorni. Decorso il termine senza esito per la parte oggetto di contestazione, la Convenzione è risolta di diritto. Fermo restando quanto sopra espressamente indicato, in materia di risoluzione contrattuale si osservano le disposizioni del Codice Civile capo XIV Sezione 1 - artt. da 1453 a 1462 se e in quanto applicabili.

**ART. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - CODICE DELLA PRIVACY**

Le Parti e il personale coinvolto nel progetto si impegnano a osservare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di *data protection*, in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.



**ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE**

È vietata la cessione a terzi della presente Convenzione.

**ART. 7 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE**

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione saranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti in discussione, si conviene di demandare la risoluzione a tre arbitri amichevoli compositori, di cui due scelti dalle parti autonomamente e il terzo nominato in maniera congiunta oppure, in mancanza d'intesa, dal Presidente del Tribunale di Pistoia. Ogni arbitro esprimerà il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della richiesta di una delle due parti.

L'eventuale risoluzione non comporterà oneri a carico della Amministrazione Comunale.

**ART. 8 DURATA**

La presente convenzione decorre dalla data della firma e scade il 31 dicembre 2029 e sarà rinnovata solo a seguito di una espressa volontà del Comune di Pistoia e dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituti Raggruppati contenuta in apposite deliberazioni dei relativi organi competenti.

Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.



**ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le parti, unitamente alla sottoscrizione del presente contratto, dichiarano di accettarlo in ogni sua parte.

2. Ai sensi dell'art. 10 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 26.04.86 il presente atto non è soggetto a registrazione, se non in caso d'uso. Tutte le eventuali spese consequenti ed inerenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico del convenzionato, che se le assume senza diritto a rivalsa. Le parti hanno comunicato i seguenti numeri di codice fiscale:

Comune di Pistoia 00108690470

APSP Istituti Raggruppati 90014590476

**Letto, approvato e sottoscritto a mezzo di firme digitali**

- per il Comune di Pistoia Dott.ssa Chiara Pierotti.
- per APSP Istituti Raggruppati Dott. Giovanni Paci